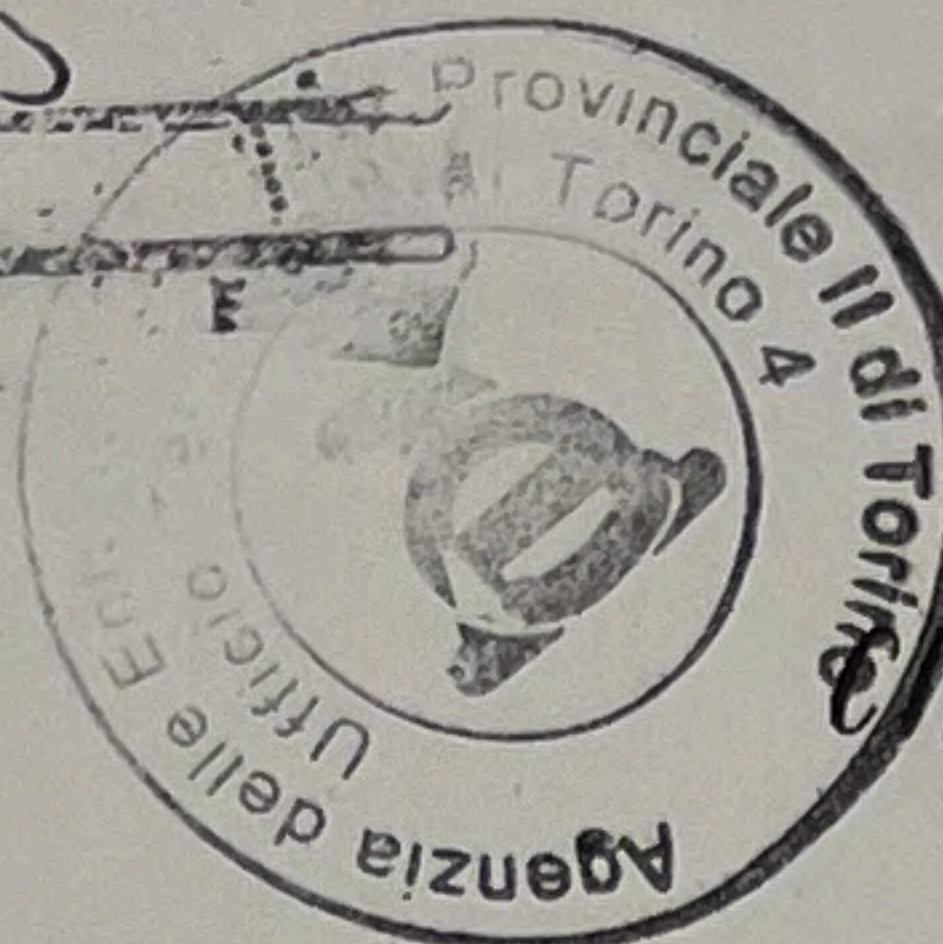


Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4

il 05/04/24 n. 118

Serie 3 - versati € 225

IL DELEGATO.



Associazione Circolarte

Verbale del 04/04/2024 - Assemblea plenaria dei soci

In data 04/04/2024 alle ore 13.00

in video conferenza

si è riunita l'Assemblea dei soci al completo previamente convocata dal Presidente con comunicazione urgente del 03/04/2024 a mezzo mail.

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica articolo 7 comma 10 dello statuto

Il **segretario** effettua la verifica dei partecipanti.

Sono **presenti**

Madeleine Frochaux

Luigi Gili

Alberto Bonetti

Ivan Meineri

Laura Marino

Francesco Ubertalli

Muriel Ventura

Nessun assente.

Corso Einaudi, 37 10129 Torino - Tel. 011 0267497 - Cell.3404647203 - ciao@circolarte.it

www.circolarte.it



Assume la **presidenza**, a norma di statuto, la sig.ra Madeleine Frochoux la quale chiama a svolgere le funzioni di **segretario** il sig. Luigi Gili che accetta.

Il Presidente, accertata la **regolarità** della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la **validità** della costituzione del Consiglio direttivo, passa alla **trattazione** degli argomenti posti all'ordine del giorno.

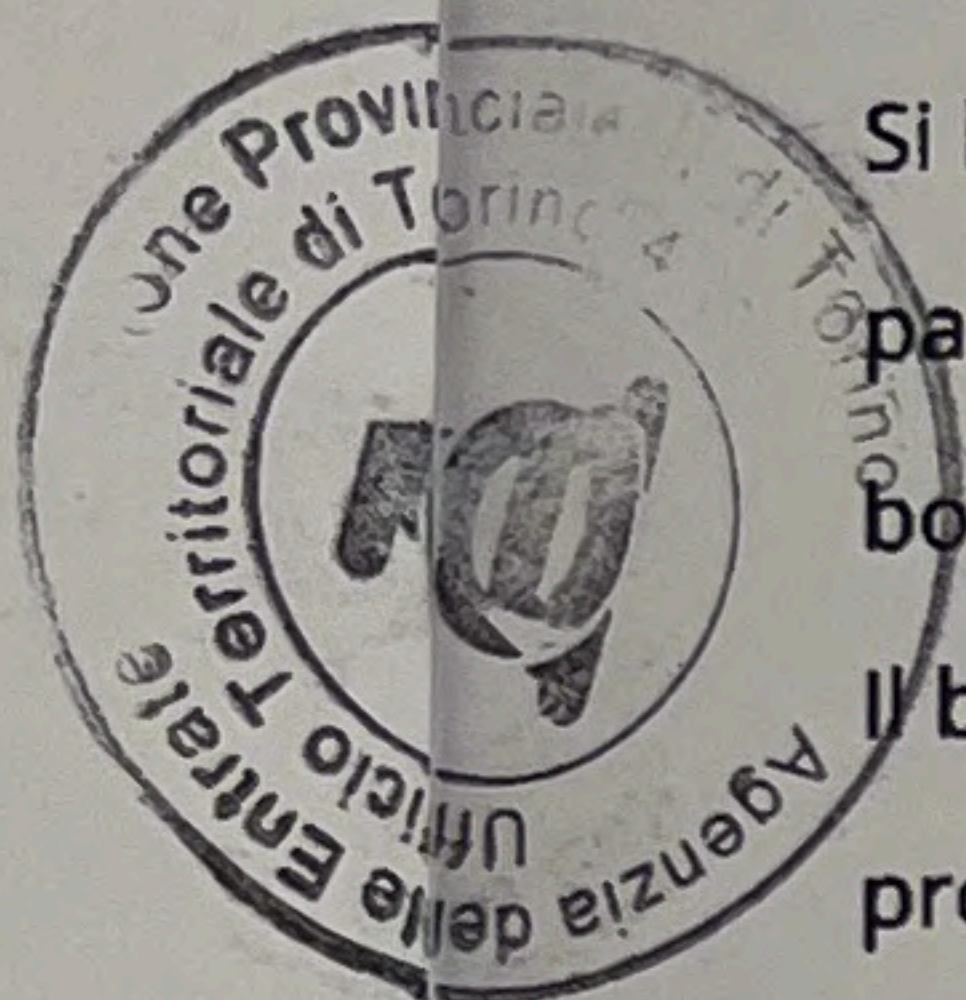
Si inizia parlando dell'attuale bando della città di Torino a cui l'Associazione sta partecipando come partner. Le attività previste concernerebbero lo sviluppo di appuntamenti e iniziative legate al bookcrossing all'interno di Informa Giovani Torino di Via Garibaldi.

Il bando richiede l'iscrizione al RUNTS e vista l'opportunità di modificare l'articolo 7 comma 10 si procede a spiegare e discutere in merito al cambiamento del suddetto comma da modificarsi nei termini che seguono: "Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio direttivo. Diversamente, alla prima Assemblea degli associati utile, la stessa provvederà a reintegrare il componente del Consiglio decaduto o dimesso. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo originariamente eletto. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario, nella persona del Presidente o consigliere più anziano, è nel contempo tenuto a convocare l'Assemblea degli associati, indicando nuove elezioni entro 30 giorni".

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare la modifica statutaria e dà mandato al Presidente o suo delegato di disporre nuova registrazione dello statuto all'Agenzia delle Entrate quanto prima possibile.

Il presidente riporta inoltre la prospettiva di cambio di indirizzo dell'Associazione che verrà prossimamente modificato.

L'Associazione avrà sede in Via Maria Vittoria, 31/h a Torino.



Corso Einaudi, 37 10129 Torino - Tel. 011 0267497 - Cell. 3404647203 - ciao@circolarte.it

www.circolarte.it



Alle ore 13.18 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara **chiusa** la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Si allega al verbale copia dello statuto modificato che verrà registrato.

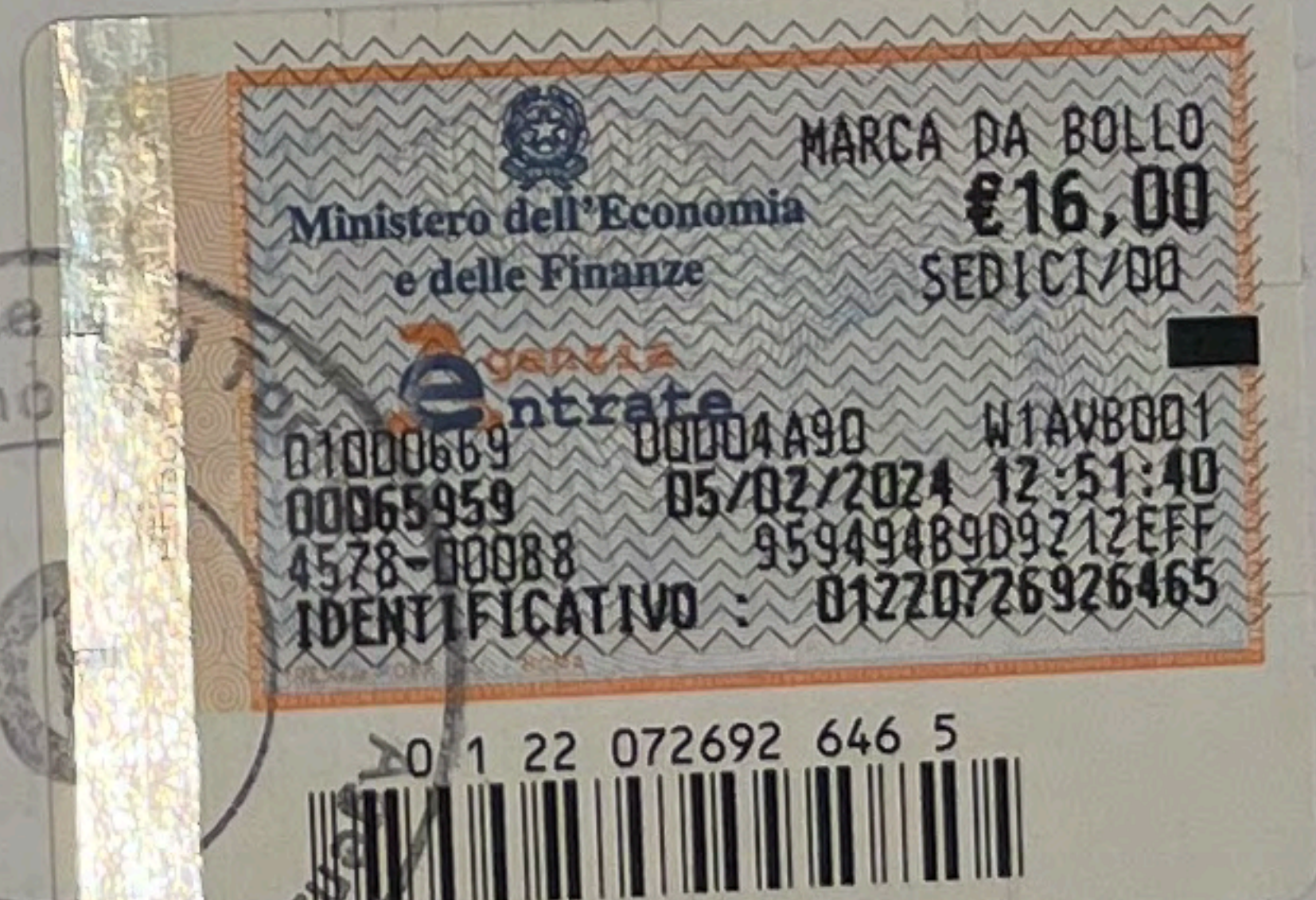
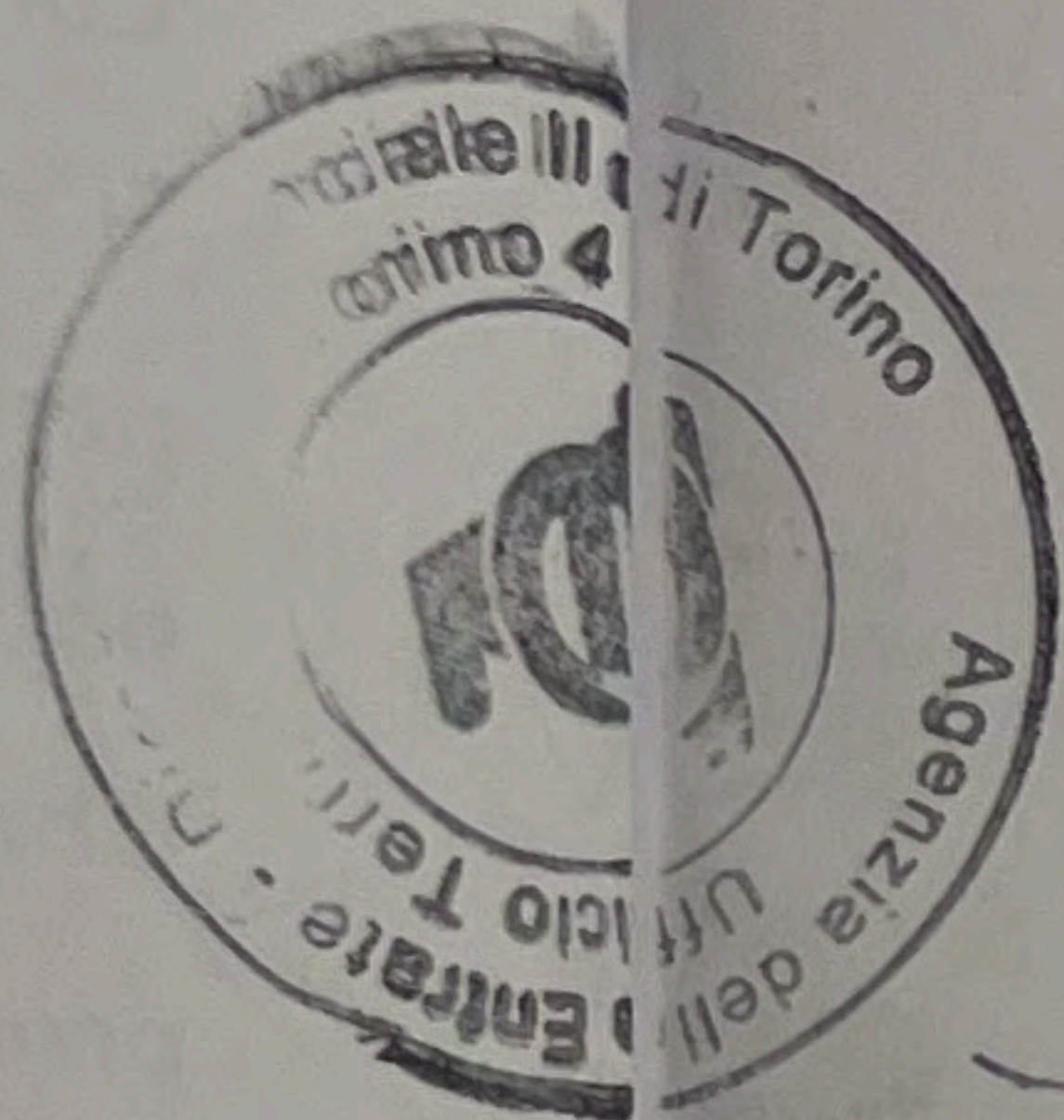
Il Segretario

Luigi Gili

Il Presidente

Madeleine Frochaux

Madeleine Frochaux



Corso Einaudi, 37 10129 Torino - Tel. 011 0267497 - Cell.3404647203 - ciao@circolarte.it

www.circolarte.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLARTE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione CIRCOLARTE, avente la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, ha sede in Torino, corso Luigi Einaudi, 37.
2. La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione è apolitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della lett. e) dell'art. 5 d.lgs. n. 117/2017;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lett. f) dell'art. 5 d.lgs. n. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lett. i) dell'art. 5 d.lgs. n. 117/2017;
2. In particolare l'Associazione ha la finalità di riunire coloro che sono interessati all'espressione artistica ed alla promozione del patrimonio culturale, nonché alle possibili ricadute di queste azioni nel sociale ed a favore della persona, in una prospettiva di circolarità di interessi.
3. Per il perseguimento delle predette finalità di interesse generale l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:
 - a) partecipare, realizzare o collaborare all'organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni e di progetti artistici, culturali, didattici ed a rilevanza sociale, anche in una successione di interventi distinti ma correlati, coinvolgendo tra l'altro artisti, volontari, cittadini, istituzioni e sponsor;
 - b) pubblicare riviste, bollettini, studi, ricerche, materiale didattico e multimediale;
 - c) stipulare accordi o convenzioni, nonché aderire ad enti che perseguono finalità coerenti con quelle perseguite dall'Associazione.
4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente articolo, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, così come individuate dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alla normativa vigente.
6. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - ASSOCIATI

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne

- condividono le finalità e si impegnano concretamente nel realizzarle.
2. L'adesione all'Associazione viene deliberata del Consiglio direttivo, previa domanda scritta da parte del soggetto interessato, e comunicata a quest'ultimo.
 3. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione, se non appositamente convocata.
 4. La qualità di associato ha durata illimitata, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 5. La qualità di associato si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, pur a fronte di formale invito del Consiglio direttivo di regolarizzare la propria posizione;
 - c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, a fronte di gravi violazioni allo Statuto, alle decisioni o alle finalità perseguite dall'Associazione.
 6. L'associato può esercitare il recesso dall'Associazione, che ha ad effetto con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione di recesso sia pervenuta all'Associazione almeno tre mesi prima.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti.
2. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e le decisioni degli organi dell'Associazione, ad offrire la massima collaborazione possibile, secondo le capacità e competenze di ciascuno, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, nonché a versare la quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio direttivo.
3. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, entro 30 giorni dall'approvazione della stessa, recandosi preso il luogo ove sono conservati i libri sociali secondo l'orario preventivamente concordato di volta in volta.

Art. 5 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, quando previsto.

Art. 6 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro associato mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.
4. L'Assemblea ha i seguenti poteri:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) delinea il programma delle attività sociali;
 - c) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale se dovuto;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) dispone se del caso l'esclusione di un associato;
 - f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'Associazione;

- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli ulteriori ed eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale se dovuto.
6. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
7. L'Assemblea comunque si riunisce ogni qualvolta viene convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
8. La convocazione deve essere inviata, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, a mezzo lettera o posta elettronica, ai recapiti indicati dagli associati al momento dell'iscrizione o comunicati successivamente per iscritto, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, o sulla fusione, scissione o trasformazione, è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, scelti dall'Assemblea fra gli associati.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
 - b) la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
 - c) la nomina del Tesoriere, svolgente la funzione di economo dell'Associazione, che dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato;
 - d) deliberare circa l'ammissione all'Associazione di nuovi associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - e) la redazione annuale del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale se dovuto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
4. La carica di consigliere è gratuita non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
6. La convocazione deve essere inviata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera o posta elettronica, ai recapiti da loro indicati al momento della nomina o

- comunicati successivamente per iscritto, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
 8. Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri; il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione previste al comma 6, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
 9. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 10. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio direttivo. Diversamente, alla prima decadenza o dimissione, la stessa provvederà a reintegrare la componente del Consiglio direttivo originariamente eletto. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario, nella persona del Presidente o consigliere più anziano, è nel contempo tenuto a convocare l'Assemblea degli associati, indicando nuove elezioni entro 30 giorni.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 12. Riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., e per il conflitto di interessi opera quanto previsto dall'art. 2475 *ter* c.c.

Art. 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
2. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
4. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 9 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo collegiale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.; può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni in tema di attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro, ed attesta che il bilancio sociale, se dovuto, sia stato redatto in conformità alle previsioni vigenti. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo ed in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, da contributi pubblici o privati, erogazioni liberali ed ogni altra elargizione, a favore dell'Associazione dagli iscritti e da terzi, nonché da eventuali lasciti, donazioni o eredità, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 117/2017.
3. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 - ESERCIZIO E BILANCIO

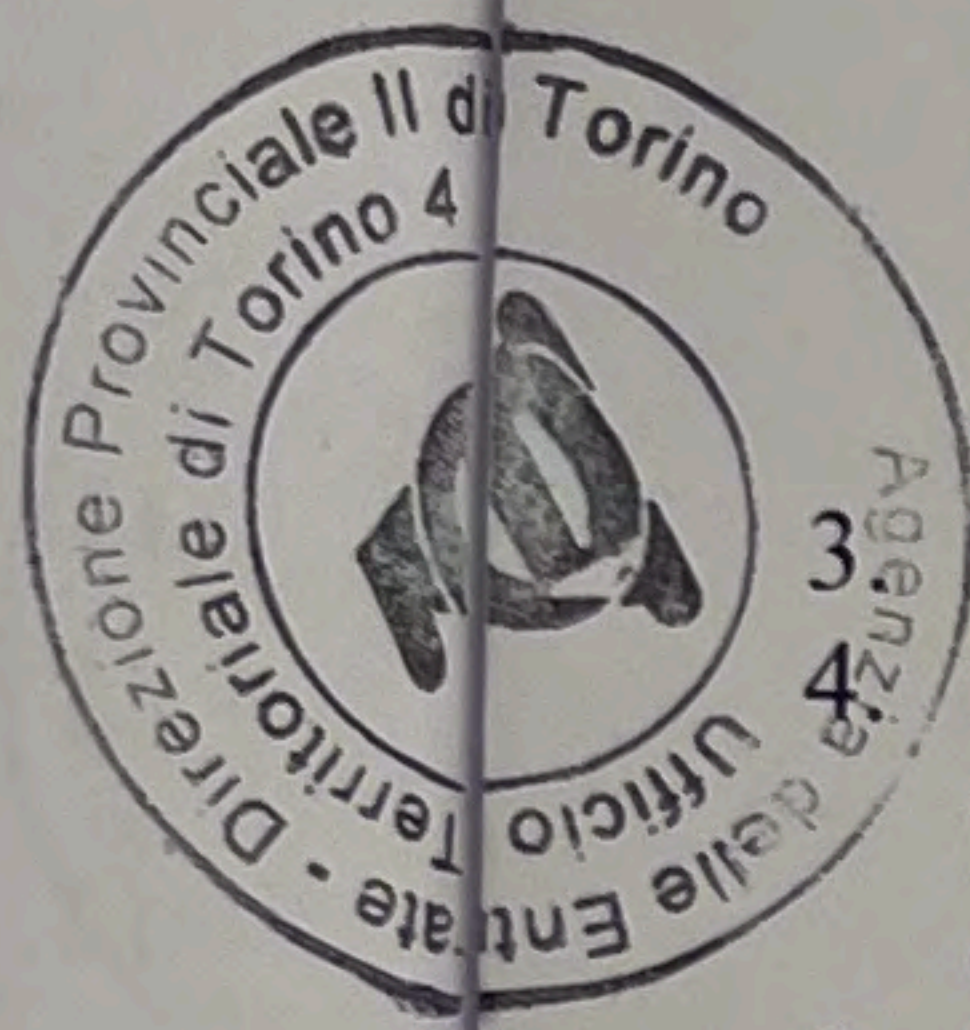
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale se dovuto, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'ente e in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Art. 14 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del d.lgs. n. 117/2017 e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.



M. A. Le Fochaux
5 APR 2024

